

REGOLAMENTO (CE) N. 539/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2008, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata e del regolamento (CE) n. 748/2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 ⁽²⁾, e a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione, dell'11 agosto 2008, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽³⁾, ai rispettivi contingenti sono assegnati numeri d'ordine.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 748/2008 ripartisce il contingente previsto al paragrafo 1 del medesimo articolo tra determinati quantitativi di carni originarie dell'Argentina e da essa provenienti, da un lato, e, dall'altro, carni originarie da altri paesi terzi e da essi provenienti.
- (3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 810/2008 ripartisce il contingente ivi previsto all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), tra vari sottoquantitativi corrispondenti a più codici NC e rispondenti a precise definizioni. Tutti questi sottoquantitativi rientrano nello stesso numero d'ordine.
- (4) Per garantire la corretta gestione dei contingenti suddetti è opportuno assegnare numeri d'ordine specifici alle varie suddivisioni del contingente tariffario di importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, previsto dal regolamento (CE) n. 748/2008 e del contingente

tariffario per l'importazione di carni bovine fresche, refrigerate e congelate previsto dal regolamento (CE) n. 810/2008.

- (5) Occorre quindi modificare i regolamenti (CE) n. 748/2008 e (CE) n. 810/2008.
- (6) I contingenti tariffari di cui ai regolamenti (CE) n. 748/2008 e (CE) n. 810/2008 sono aperti ogni anno per il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Per evitare confusioni e possibili turbative degli scambi nel corso di un periodo contingente di importazione, è necessario che il presente regolamento si applichi solo dall'inizio del prossimo periodo contingente, ossia a partire dal 1° luglio 2009.
- (7) Le misure di cui dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 748/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;
- 2) all'articolo 1, il paragrafo 3 è modificato come segue:
 - a) alla lettera a) è aggiunto il seguente comma:

«Detto contingente reca il numero d'ordine 09.4460.»;

- b) alla lettera b) è aggiunto il seguente comma:

«Detto contingente reca il numero d'ordine 09.4020.»;

- 3) gli allegati IV, V e VI sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 810/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la seconda frase è soppressa;

⁽¹⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 202 del 31.7.2008, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3.

